

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N° 61**

### **AI PRODUTTORI INTERESSATI**

**ALLA REGIONE ABRUZZO  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA**

**ALLA REGIONE BASILICATA  
VIA VINCENZO VERRASTRO 10  
85100 POTENZA**

**ALLA REGIONE CAMPANIA  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134  
80134 NAPOLI**

**ALLA REGIONE FRIULI V.G.  
VIA SABATINI 31  
33100 UDINE**

**ALLA REGIONE LAZIO  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145  
00145 ROMA**

**ALLA REGIONE LIGURIA  
VIA G. D'ANNUNZIO, 113  
16121 GENOVA**

**ALLA REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO, 44  
60100 ANCONA**

**ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO, 1  
86100 CAMPOBASSO**

**ALLA REGIONE PUGLIA  
L. RE NAZARIO SAURO,45/47  
70121 BARI**

ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100  
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI  
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E  
DELLE FORESTE (MASAF)

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione Istruzioni Operative n.18 e 19 del 3 marzo 2023 e n.50 del 23 maggio 2023. - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programmazione 2014 2022 e precedenti.

## 1 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2023

In riferimento a quanto disposto dall'articolo 13 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i., dal Decreto MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023 e dalla circolare di Coordinamento prot. n. 45396 del 13/06/2023 i termini di presentazione delle domande previsti al paragrafo **7 - Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni** - delle Istruzioni Operative n. 18 e 19 del 3 marzo 2023, per la campagna 2023, sono così ulteriormente prorogati:

- a) Domande iniziali ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023: **30 giugno 2023**.
- b) Domande di modifica, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del Decreto MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023: **25 luglio 2023**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione nazionale

## 1.1 **Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento afferenti alla programmazione 2014-2022 e precedenti**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **30 giugno**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del **25 luglio 2023** sono irricevibili.

Le domande di modifica, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del Decreto MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023, pervenute oltre il termine del **25 luglio 2023** sono irricevibili e non sono considerate domande presentate tardivamente, purché presentate entro il 25 luglio 2023

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it).

Il Direttore  
Federico Steidl